

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3797 del 10/10/2016
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale RIMINI CRISTINA con sede legale in Bertinoro, Via Pavolotta n. 600. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad allevamento cani sito in Bertinoro, Via Pavolotta n. 600
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3910 del 07/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno dieci OTTOBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale RIMINI CRISTINA con sede legale in Bertinoro, Via Pavolotta n. 600. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad allevamento cani sito in Bertinoro, Via Pavolotta n. 600.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Bertinoro in data 13/07/2016, acquisita al Prot. Com.le 12924 e da Arpae al PGFC/2016/10769 del 18/07/2016, dall'Impresa Individuale **RIMINI CRISTINA**, nella persona della Titolare, avente sede legale in Comune di Bertinoro, Via Pavolotta n. 600, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento adibito ad allevamento cani sito in Comune di Bertinoro, Via Pavolotta n. 600, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 04/08/2016 Prot. Com.le 14437, acquisita da Arpae al PGFC/2016/11837 del 08/08/2016, formulata dal SUAP del Comune di Bertinoro ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Considerato che in data 08/08/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro la documentazione richiesta, acquistata al Prot. Com.le 14646 ed al PGFC/2016/12362 del 22/08/2016;

Atteso che, in merito all'impatto acustico, in data 19/09/2016 con nota Prot. Com.le 17022 acquisita da Arpae al PGFC/2016/13882 del 21/09/2016, il Responsabile del Servizio Ambiente ed Edilizia Pubblica del Comune di Bertinoro ha comunicato quanto segue: *"(...) Vista la documentazione relativa all'impatto acustico presentata dalla Ditta nell'ambito dell'istanza di A.U.A. in oggetto, costituita dal documento "Valutazione di impatto acustico", a firma del TCA geom. Biguzzi Marcello, datata 03.03.2016; Dato atto che tale documentazione è stata trasmessa ad Arpae dal SUAP del Comune di Bertinoro con nota prot. 13125 del 15.07.2016; Dato atto che in merito alla documentazione relativa all'impatto acustico è stato richiesto il parere di Arpa Sez. Prov.le Forlì-Cesena, con nota prot. Comune di Bertinoro n. 13938 del 28.07.2016; Visto il parere di Arpae, prot. Arpae PGFC 13507/2016 del 13.09.2016, acquisito al protocollo Comunale n. 16717 del 13.09.2016; Preso atto delle "Conclusioni" del parere Arpae prot. PGFC 113507/2016, che di seguito si riportano: "per quanto sopraesposto, viste la valutazioni del TCA e considerato che, sulla base delle stesse l'attività di progetto non determinerà il superamento dei limiti di immissione assoluti e differenziali (ex artt. 3, 4 del DPCM 14/11/97), per quanto di competenza, non si riscontrano elementi ostativi all'esercizio dell'attività in oggetto. Resta fermo che qualunque variazione all'attività, rispetto a quanto valutato e dichiarato dal TCA nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla D.G.R. 673/2004), da presentare preventivamente all'Amministrazione comunale, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge. si ritiene che non sia necessario prevedere il rilascio di nulla-osta di cui all'art. 8 della L.26.10.1995, n. 447. Il titolare dell'attività è comunque tenuto al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico. Qualunque variazione all'attività, agli impianti utilizzati, rispetto a quanto valutato e dichiarato dal TCA nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla D.G.R. 673/2004), da presentare preventivamente all'Amministrazione comunale, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge";*

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, acquisite in data 06/10/2016 e depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente atto, sono riportate nell'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore dell'Impresa Individuale **RIMINI CRISTINA**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore dell'Impresa Individuale **RIMINI CRISTINA** (P.IVA 03104610401) con sede legale in Bertinoro, Via Pavolotta n. 600, per l'**insediamento adibito ad allevamento cani** sito nel **Comune di Bertinoro, Via Pavolotta n. 600**.

2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
- **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpi idrici superficiali.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Bertinoro e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013;
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Bertinoro per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

PREMESSA

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività di allevamento cani, richiede nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale, avente potenzialità di 2 a.e.;
- Le acque reflue sopracitate, prima dello scarico finale nel corpo recettore, vengono preventivamente trattate in fossa Imhoff da 4 a.e. (845 lt), filtro batterico anaerobico da 2,40 mc (h = 1,00 mt) e successiva fossa Imhoff di sedimentazione finale da 4 a.e. (845 lt);
- I sistemi di trattamento previsti per i reflui pur non rientrando fra le soluzioni impiantistiche relative alle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria, indicate nella Tabella B della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, risultano comunque adeguati in relazione alla qualità del refluo da trattare; ;
- Le acque reflue, oggetto del presente provvedimento, sono assimilate ad acque reflue domestiche in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 art. 101, comma 7 lettera b);
- Trattandosi di scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di potenzialità inferiore a 50 a.e., lo stesso non è soggetto al rispetto dei limiti fissati dalla Tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, ma solamente soggetto all'obbligo di installazione dei sistemi di trattamento appropriati, così come indicati nella Tabella B della medesima Deliberazione;
- Lo scarico recapita in fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Bevano;
- E' stato espresso parere favorevole con prescrizioni dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena – Distretto di Forlì di Arpae con nota del 06/10/2016 acquisita al Prot. Arpae PGFC/2016/14663;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica, Schede tecniche dei sistemi di trattamento installati, acquisite agli atti in data 18/07/2016 al Prot. Arpae PGFC/2016/10769 e successivamente integrate in data 22/08/2016 al Prot. Arpae PGFC/2016/12362;
- Tavola denominata “Fogne”, a firma del tecnico Geom. Monti Eugenio e della Ditta, datata Marzo 2016 acquisita agli atti in data 18/07/2016 al al Prot. Arpae PGFC/2016/10769 (*allegata*).

CONDIZIONI:

Indirizzo insediamento	Via Pavolotta n. 600 – Loc. Casticciano - Bertinoro
Destinazione dell'insediamento	Allevamento cani
Classificazione degli scarichi	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
Potenzialità	2 a.e.
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Fossa Imhoff da 4 a.e. (845 lt), filtro batterico anaerobico da 2,40 mc (h = 1,00 mt) e successiva fossa Imhoff di sedimentazione finale da 4 a.e. (845 lt);
Corpo Recettore	Fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Bevano

PRESCRIZIONI:

- 1) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico il pozzetto d'ispezione terminale posto subito a monte del punto di immissione in acque superficiali, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..
- 2) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- 3) Le fosse Imhoff dovranno essere vuotate con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico anaerobico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti

comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.

- 4) Le fosse Imhoff e il filtro batterico dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
- 5) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 6) Dovrà essere data immediata comunicazione ad alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) nel caso di verifiche impreviste tecniche che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.